

# Legge Regionale 13/2023

*del 19.07.2023 (B.U. 20 luglio 2023, 3° suppl. al n. 29) - vigente dal 04.08.2023*

***"Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)"***



Assessorato Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, Ricerca applicata per emergenza COVID-19, Servizi digitali per cittadini e imprese. Coordinatore del Tavolo permanente regionale per l'emergenza alla siccità.

# INDICE



1

**OBIETTIVI  
NUOVA LEGGE**




2

**PRINCIPALI  
INNOVAZIONI**



3

**STRUTTURA  
DELLA LEGGE**



4

**ARTICOLI**



5

**PROVVEDIMENTI  
ATTUATIVI**

# 1 Obiettivi nuova legge




Disciplina regionale della **VIA, VAS** e **AIA** in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006

Completo **allineamento** alle norme nazionali e alle relative categorie progettuali di VIA

**SEMPLIFICAZIONE:** essenzialità, chiarezza e non duplicazione normativa

*(notevole semplificazione testuale sia dell'apparato normativo sia delle categorie progettuali)*

# 1 Obiettivi nuova legge



**Non necessità** (o perlomeno scarsa) di **aggiornamento** legislativo anche in caso di modifiche delle norme nazionali

**Facilità di definizione/modifica** degli **aspetti attuativi** e degli **allegati**

**Continuità** sulle attribuzioni di **competenze** e sul modello organizzativo (**organo tecnico**)

Rafforzare l'**uniforme applicazione** dei procedimenti di VIA, VAS e AIA nel territorio regionale

*(ruolo di coordinamento regionale e definizioni di tariffe ed oneri istruttori comuni)*

## 2 Principali innovazioni



### SANZIONI

Allineamento con l'art. 29 del d.lgs. 152/2006

### ONERI ISTRUTTORI

Allineamento con il d.lgs. 152/2006 (in analogia con le altre regioni) attraverso l'introduzione degli oneri istruttori per la VIA e per la VAS (enti pubblici esentati) - **ALLEGATO C**

### PROVVEDIMENTO PER UNIFORMARE LE TARIFFE AIA


Previsione di provvedimento per uniformare le **tariffe AIA** nel territorio regionale

### PROCEDIMENTO INDIVIDUAZIONE AUTORITA' COMPETENTE

Introduzione di un procedimento volto a definire l'**autorità competente** in caso di progetti riguardanti categorie che interessano più autorità competenti

### STRUTTURA ALLEGATI

Ridefinizione degli allegati delle **categorie progettuali** con identica struttura rispetto agli allegati del d.lgs. 152/2006 comprensive del recepimento del D.M. 52/2015 sul dimezzamento soglie



# 3 Struttura della legge



## Articoli

- 1 Finalita'
- 2 Oggetto delle valutazioni ambientali nell'ambito dei procedimenti di VAS e di VIA
- 3 Autorità competenti
- 4 Terzietà e delega delle funzioni
- 5 Organo tecnico per la VIA e la VAS presso l'autorità competente
- 6 Supporto tecnico-scientifico di ARPA
- 7 Soggetti competenti in materia ambientale
- 8 Informazione al pubblico e sistema informativo
- 9 Coordinamento regionale
- 10 Semplificazione, partecipazione e coordinamento procedurale
- 11 Destinazione dei proventi delle sanzioni
- 12 Oneri istruttori
- 13 Disposizioni transitorie e finali
- 14 Abrogazioni
- 15 Disposizioni finanziarie

## Allegati

- A Progetti sottoposti alla VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti (articolo 3, comma 3)
- B Progetti sottoposti alla procedura di verifica di VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti (articolo 3, comma 3)
- C Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori per la VIA e la VAS (articolo 12, comma 1)

### Art.1 *Finalita'*

- **VAS, VIA e AIA** sono svolte secondo quanto disciplinato alla parte seconda del **d.lgs. n. 152/2006**
- La legge disciplina le **modalità di attuazione** sul territorio regionale delle procedure di VAS, VIA e AIA
- La Regione favorisce la promozione della **partecipazione** del pubblico e delle amministrazioni pubbliche, lo **scambio di informazioni** e la più **ampia consultazione** dei soggetti a vario titolo interessati nella realizzazione delle opere, degli interventi, dei piani e programmi

## Art.2 **Oggetto delle valutazioni ambientali nell'ambito dei procedimenti di VAS e di VIA**

- Oggetto delle valutazioni ambientali sono i piani, i programmi e i progetti **nel loro complesso**, a prescindere dagli elementi specifici o dalle singole categorie progettuali che ne hanno determinato l'assoggettamento alle relative procedure
- In caso di procedimenti di VIA, il progetto è valutato anche in considerazione delle eventuali **opere funzionalmente connesse**

*Singola categoria  
progettuale*



*Oggetto della  
valutazione ambientale  
nel suo complesso*




### Art. 3 *Autorità competenti*


- **Province** e **CMTO** sono autorità competenti in materia di **AIA**
- La pubblica amministrazione che approva il piano/programma è autorità competente alla **VAS**
- Le autorità competenti alla **VIA** sono i comuni, le province, la Città metropolitana di Torino e la Regione, secondo quanto definito nell'**Allegato A** (VIA) e nell'**Allegato B** (verifica di VIA) alla presente legge
- Nel caso di opere o interventi che interessano **più autorità competenti**, il proponente invia in formato elettronico a tutte le autorità competenti una comunicazione così da essere stabilita l'**autorità competente principale**

# Struttura Allegati Categorie Progettuali

L.R. 40/1998



L.R. 13/2023



# Struttura Allegati Categorie Progettuali

## ALLEGATO IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

### 1. Agricoltura

- a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;
- b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;
- c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;
- d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;
- e) impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari;
- f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.

**D.lgs. 152/2006**

## Allegato B - Progetti sottoposti alla procedura di verifica di VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti (articolo 3, comma 3)

Le soglie presenti in ciascuna categoria progettuale sono dimezzate in caso di cumulo con altri progetti, progetti che comportano rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate e progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale, applicando le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116." approvate con Decreto n. 52 del 30 marzo 2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 84 del 11-04-2015.

Correlazione con categorie progettuali di cui all'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006	Categorie progettuali	Autorità competente
<b>1. Agricoltura</b>		
1. a)	<b>B.1.a)</b> Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari	Comune
1. b)	<b>B.1.b)</b> Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari	Comune
1. c)	<b>B.1.c)</b> Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini	Provincia/Città Metropolitana di Torino
1. d)	<b>B.1.d)</b> Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari	Comune
1. e)	<b>B.1.e)</b> Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari	Regione
1. f)	<b>B.1.f)</b> Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari	Regione


**L.R. 13/2023**

**Allineamento alle norme nazionali e alle relative categorie progettuali di VIA**

*Stralcio per evidenziare la semplificazione anche testuale delle categorie progettuali*

Categorie progettuali d.lgs. 152/2006	Allegato d.lgs. 152/2006 corrispondente	Categorie progettuali vigenti L.r. 40/1998	Allegato L.r. 40 corrispondente	CATEGORIE NUOVA LEGGE 40					
				n.	REGIONE	n.	PROVINCIA/CITTO	n.	COMUNE
k) Cave e torriere con più di 500.000 m <sup>3</sup> di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari	A2 (3), lett. 4)	<p>Cave e torriere che ricadono anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale, compresi gli ampliamenti e i casi rientranti nelle fattispecie seguenti (vedi cat. A2, n. 13 e B2, n. 59 e n. 60):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ampliamenti di cave esistenti, normate dal Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. 1° stralcio, ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B del Piano stralcio in cui è affacciato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1995, per una superficie superiore al 10 % della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;</li> <li>- ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del D.P.A.E. 1° Stralcio, per volumi complessivi scavi, compresi gli sfitti, superiori a 30.000 m<sup>3</sup>, nella more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo;</li> <li>- ampliamenti di cave esistenti in sottosuolo per volumi complessivi scavi, compresi gli sfitti, superiori a 40.000 m<sup>3</sup>;</li> <li>- gallerie di esplosione di cave in sottosuolo per materiali di uso industriale.</li> </ul> <p>Cave di prestito, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in materia designate alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), qualora rientrino in uno dei seguenti casi (vedi cat. A2, n. 13 e B2, n. 59):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cave che intersecano la falda freatica;</li> <li>- cave che, al termine della coltivazione e del risesto finale dell'area, prevedono una destinazione d'uso finale del sito interessato diversa da quella originaria;</li> <li>- cave ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B del Piano stralcio in cui è affacciato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1995, compresi gli ampliamenti di cave esistenti per una superficie superiore al 10 % - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta - della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;</li> <li>- cave con più di 500.000 m<sup>3</sup> annuo di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari;</li> <li>- riprese di discariche minerarie, dismesse e stabilimento rinaturalizzate, per un volume complessivo superiore a 300.000 m<sup>3</sup>.</li> </ul>	A1.5	A.1)					Cave e torriere con più di 500.000 m <sup>3</sup> di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari nel caso in cui ricadono anche parzialmente in aree protette e rilevanza regionale oppure siano cave di prestito, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni di cui alla legge regionale n. 29 del 17 novembre 2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave"
		<p>Cave di prestito, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in materia designate alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), qualora rientrino in uno dei seguenti casi (vedi cat. A2, n. 13 e B2, n. 59):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cave che intersecano la falda freatica;</li> <li>- cave che, al termine della coltivazione e del risesto finale dell'area, prevedono una destinazione d'uso finale del sito interessato diversa da quella originaria;</li> <li>- cave ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B del Piano stralcio in cui è affacciato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1995, compresi gli ampliamenti di cave esistenti per una superficie superiore al 10 % - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta - della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;</li> <li>- cave con più di 500.000 m<sup>3</sup> annuo di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari;</li> <li>- riprese di discariche minerarie, dismesse e stabilimento rinaturalizzate, per un volume complessivo superiore a 300.000 m<sup>3</sup>.</li> </ul>	A1.6						
		<p>Progetti di Polo estrattivo, individuato ai sensi del Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. 1° Stralcio - Piano Orizzontale), ricadenti, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale (vedi cat. A2, n. 14) (*)</p>	A1.7						
		<p>Cave e torriere, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni di cui alla l. 3 dicembre 1999 n. 30 (vedi cat. A1, n. 5 e n. 6), qualora rientrino in uno dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cave che intersecano la falda freatica;</li> <li>- cave che, al termine della coltivazione e del risesto finale dell'area, prevedono una destinazione d'uso finale del sito interessato diversa da quella originaria;</li> <li>- cave ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B del Piano stralcio in cui è affacciato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1995, compresi gli ampliamenti di cave esistenti per una superficie superiore al 10 % - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta - della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;</li> <li>- cave o ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del D.P.A.E. 1° Stralcio e per volumi complessivi scavi, compresi gli sfitti, superiori a 30.000 m<sup>3</sup> - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta - nella more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo;</li> <li>- cave con più di 500.000 m<sup>3</sup> annuo di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari;</li> <li>- cave di versante di sabbie silicee e di gessi, che non richiedono l'uso esclusivo di esplosivo, e di argille, con più di 350.000 m<sup>3</sup> di materiale complessivamente estratto o superficie interessata superiore a 5 ettari. Cave di monte e di ciminia, che richiedono l'uso sistematico di esplosivo, con più di 500.000 m<sup>3</sup> di materiale complessivamente estratto o superficie interessata superiore a 10 ettari;</li> <li>- cave o ampliamenti di cave esistenti in sottosuolo per volumi complessivi scavi, compresi gli sfitti, superiori a 40.000 m<sup>3</sup> - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta;</li> <li>- riprese di discariche minerarie, dismesse e stabilimento rinaturalizzate, per un volume complessivo superiore a 300.000 m<sup>3</sup>.</li> </ul>	A2.13	A.2)				Cave e torriere con più di 500.000 m <sup>3</sup> di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari non ricadenti nella categoria A.1)	
		<p>Progetti di Polo estrattivo, individuato ai sensi del Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. 1° Stralcio - Piano Orizzontale), non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale (vedi cat. A1, n. 7) (*)</p>	A2.14						

**STRADE**



**D.lgs. 152/2006**

**L.R. 40/1998**

**L.R. 13/2023**

	CATEGORIA PROGETTUALE		CATEGORIA PROGETTUALE	COMPETENZA	CATEGORIA PROGETTUALE	COMPETENZA	MOTIVAZIONE
<b>VALUTAZIONE</b> (All. A)	All. III, lett. Af-bis)	<i>strade urbane di scorrimento</i>	<b>Non contemplata</b>	---	<b><i>strade urbane di scorrimento</i></b>	<b>COMUNE</b>	Il d.lgs. 104/2017 ha spostato la tipologia progettuale dalla verifica alla valutazione. Si è previsto lo <b>spostamento dalla originaria verifica comunale alla valutazione comunale</b>
<b>VERIFICA</b> (All. B)	All. IV, punto 7, lett. h)	<i>strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III</i>	<i>strade extraurbane principali o secondarie, escluse le provinciali e le comunali</i>	REGIONE	<i>strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis della parte II del d.lgs 152/2006 e nella categoria B.7.h2)</i>	<b>REGIONE</b>	
			<i>strade extraurbane principali o secondarie provinciali</i>	PROVINCIA/CMTO	<i>strade extraurbane secondarie provinciali non comprese nell'allegato II-bis della parte II del d.lgs 152/2006</i>	<b>PROVINCIA/CMTO</b>	
			<b><i>strade extraurbane principali o secondarie comunali</i></b>	<b>COMUNE</b>	<b><i>strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato A</i></b>	<b>COMUNE</b>	
<b><i>strade comunali di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri</i></b>	<b>COMUNE</b>						

**INTERVENTI DI SVILUPPO DI ZONE INDUSTRIALI E DI AREE URBANE**



**D.lgs. 152/2006**

**L.R. 40/1998**

**L.R. 13/2023**

	CATEGORIA PROGETTUALE		CATEGORIA PROGETTUALE	COMPETENZA	CATEGORIA PROGETTUALE	COMPETENZA	MOTIVAZIONE
<b>VERIFICA</b> (All. B)	All. IV, punto 7, lett. a)	<i>progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari</i>	<i>progetti edilizi di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari</i>	<b>REGIONE</b>	<b>progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari</b>	<b>COMUNE</b>	Esigenza di far coincidere le autorità competenti della VIA e della VAS, atteso che per tali categorie rileva particolarmente la localizzazione e pianificazione nell'ambito dello strumento urbanistico del quale il comune è autorità competente per la VAS, nonché ente preposto all'approvazione dei piani urbanistici (l.r. 03/2013)
	All. IV, punto 7, lett. b)	<i>progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto</i>	<i>progetti edilizi di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti edilizi di sviluppo e riassetto urbano, all'interno di aree urbane esistenti, che interessano superfici superiori ai 10 ettari</i>	<b>REGIONE</b>	<b>progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari</b>	<b>COMUNE</b>	
			<i>costruzione di centri commerciali classici o sequenziali e di grandi strutture di vendita di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i.</i>	<b>REGIONE</b>	<i>costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"</i>	<b>REGIONE</b>	
			<i>costruzione di parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto</i>	<b>COMUNE</b>	<i>parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto</i>	<b>COMUNE</b>	

## Art. 4 *Terzietà e delega delle funzioni*

- Nei procedimenti di VIA e di VAS è in ogni caso garantita la **separazione tra autorità competente e autorità procedente**, anche attraverso il ricorso ad articolazioni o organi interni della stessa amministrazione
- È facoltà dei comuni **delegare l'esercizio delle funzioni** di autorità competente ad unioni di comuni o ad altre tipologie di associazioni di comuni o di esercizio associato delle funzioni previste dalla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali)

**Art. 5** *Organo tecnico per la VIA e la VAS presso l'autorità competente*

- Si conferma l'**organo tecnico** presso l'autorità competente alla **VIA** e alla **VAS** come modello organizzativo per lo svolgimento delle valutazioni ambientali analogamente a quanto prevedeva l'abrogata l.r. 40/98
- Con **provvedimento deliberativo** della Giunta regionale è definita la **composizione dell'OTR** nonché l'organizzazione e le modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale

Art. 6


***Supporto tecnico-scientifico di ARPA***



- **ARPA** coadiuva le autorità competenti, assicurando il **supporto tecnico-scientifico** e proponendo soluzioni tecniche idonee a risolvere le criticità ambientali
- Le autorità competenti o procedenti possono richiedere la **partecipazione di ARPA** nei relativi procedimenti
- ARPA assicura il **controllo** delle condizioni previste per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente legge

## Art. 7 **Soggetti competenti in materia ambientale**

L'articolo permette alle autorità competenti di individuare in modo flessibile i **soggetti con competenza ambientale** sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:



- **tipologia** degli impatti ambientali presunti, loro **rilevanza** e **localizzazione** e **ricadute ambientali** dei progetti, dei piani e dei programmi in esame
- **imparzialità, buon andamento, economicità** e **proporzionalità** rispetto all'impatto da valutare
- **adeguatezza** e **non duplicazione** delle valutazioni, coordinamento e semplificazione delle procedure
- **precauzione, azione preventiva, correzione** in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza

**Art. 8** **Informazione al pubblico e sistema informativo**

“ 1. Con provvedimento deliberativo della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità tecniche al fine della pubblicazione, nonché i criteri per la presentazione delle istanze telematiche inerenti ai procedimenti di cui alla presente legge nell'ambito dei servizi ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese resi disponibili sul sito regionale. ”

**OBIETTIVI:**

- **semplificazione** attraverso la valorizzazione degli aspetti connessi al **sistema informativo** per la presentazione delle istanze on-line e per la pubblicazione delle informazioni
- **trasparenza e partecipazione** procedimentale



*in continuità con quanto già in atto e rispetto alla prima missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riservata alle politiche di innovazione e digitalizzazione del PNRR*

## Art. 8 **Informazione al pubblico e sistema informativo**

*Il nuovo Sistema informativo VIA-VAS è finalizzato a garantire:*

- **semplificazione** per i soggetti **proponenti**
- chiarezza e **trasparenza** per il **pubblico**
- miglioramento della **qualità dei processi**
- **efficacia ed efficienza per le Amministrazioni competenti**

*Per costituire un unico riferimento come strumento a supporto dei diversi soggetti coinvolti e delle rispettive attività, il servizio è pensato per essere gradualmente:*

- esteso a tutte le **Autorità competenti** (provinciali e comunali)
- esteso alle diverse tipologie di **procedimenti di VIA** e successivamente alla **VAS**
- implementato per la presentazione on line delle **osservazioni dei cittadini**



In tempi brevi sarà disponibile il nuovo **sistema di presentazione online** delle istanze di VIA, già in aderenza ai contenuti della nuova disciplina regionale

**Prima della messa in esercizio del nuovo servizio di presentazione istanze VIA sarà data adeguata informazione agli ordini professionali interessati**

Scrivania del richiedente

Ambiente - VIA

### Nuova VIA - Valutazione di Impatto Ambientale

1 Soggetti — 2 Progetto — 3 Categorie Progettuali — 4 Titoli abilitativi — 5 Allegati — 6 Pagamenti — 7 Dichiarazioni — 8 Riepilogo

Valutazione di Impatto Ambientale — Codice istanza — Codice pratica — Stato

Cerca il **soggetto proponente** dell'istanza, compila o verifica i dati anagrafici e seleziona "inserisci soggetto" per procedere con la compilazione dell'istanza.

\*Seleziona tipo soggetto      \*Codice fiscale

           CERCA

Campo obbligatorio  
\*Campo obbligatorio

Se desideri aggiungere i dati di un REFERENTE seleziona AGGIUNGI REFERENTE altrimenti seleziona AVANTI.

INDIETRO

PiemontePay

**Art. 9** **Coordinamento regionale**

“ 1. La Regione svolge ruolo di coordinamento e indirizzo per l’uniforme attuazione sul territorio regionale delle disposizioni di cui alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006. ”

**Art. 10** **Semplificazione, partecipazione e coordinamento procedurale**

“ 1. Ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 8, del decreto legislativo 152/2006, con provvedimenti deliberativi della Giunta regionale sono stabilite regole particolari e ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, compreso lo svolgimento dell’inchiesta pubblica ai sensi dell’articolo 24 bis del decreto legislativo 152/2006, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale con le procedure di VAS, VIA, AIA e di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.). ”

Art. 11

## ***Destinazione dei proventi delle sanzioni***

- Previsione dell'**assegnazione dei proventi** nel bilancio dell'ente competente
- **Destinazione** (in coerenza con l'art. 29 del d.lgs. 152/2006) per:



- **Finalità ambientali**
- Funzionamento dei **sistemi di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale**
- Implementazione e gestione dei **servizi digitali ambientali**
- Messa a disposizione del **pubblico** delle informazioni
- Predisposizione di misure per la **protezione sanitaria** della popolazione in caso di incendi o calamità naturali

### Art. 12 **Oneri istruttori**

- Individuati nell'**Allegato C**
- Ai sensi dell'**art. 33, comma 2 del d.lgs. 152/2006**
- **Uniformità** con Province e Comuni
- Non previsti per le **amministrazioni pubbliche**
- **Riduzione** in caso di certificazioni ambientali **EMAS/ISO 14001**
- Sono modificati e aggiornati con **D.G.R.**
- Previsione dell'**assegnazione dei proventi** nel bilancio dell'ente competente
- E' possibile chiederne la **restituzione in caso di archiviazione** del procedimento nelle fasi di verifica di procedibilità, in assenza di attività istruttorie di merito



Definiti sulla base del Regolamento nazionale e della comparazione con le altre tariffe regionali in modo da:

- essere **semplici da applicare**, non determinare costi eccessivi per il proponente
- **concorrere ai costi sostenuti** dalle autorità competenti
- **essere proporzionali in modo bilanciato** rispetto al valore delle opere



Prospetto n. 1 - VALORE COMPLESSIVO DELLE OPERE DA REALIZZARE COMPRESIVO DI:	
A - COSTO DEI LAVORI RELATIVO A:	- tutti gli interventi previsti; - opere di mitigazione; - eventuali opere connesse; - oneri per la sicurezza.
B - SPESE GENERALI RELATIVE A:	- spese tecniche (progetto, studio di impatto ambientale e piano di monitoraggio ambientale); - direzione lavori; - coordinamento della sicurezza; - consulenze e supporto; - pubblicità; - rilievi, accertamenti, indagini; - verifiche tecniche; - analisi ed accertamenti di laboratorio; - collaudi (statico, tecnico, amministrativo); - allacciamento ai pubblici servizi.
Specificazioni	- tutte le somme di cui ai punti A e B sono da intendersi comprensivi di IVA; - risultano esclusi dal calcolo gli importi destinati alle espropriazioni; - nel caso di attività estrattive il costo relativo a tutti gli interventi previsti è da intendersi il complessivo delle spese necessarie per la coltivazione del giacimento; - il valore complessivo delle opere di cui al presente prospetto è dichiarato dal proponente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

## Schematizzazione importi oneri - Allegato C

Prospetto n. 2 - ONERI ISTRUTTORI	
Procedura di VIA	0,2 per mille fino a € 50 milioni del valore complessivo di cui al prospetto n. 1 e 0,02 per mille per la parte eccedente € 50 milioni, con importo minimo pari a € 2.000
Procedura di verifica di VIA	0,1 per mille fino a € 50 milioni del valore complessivo di cui al prospetto n. 1 e 0,01 per mille per la parte eccedente € 50 milioni, con importo minimo pari a € 500 e massimo pari a € 10.000
Procedure preliminari di consultazione (articoli 20, 21 e 26bis d.lgs 152/2008)	€ 500
VAS (fase di valutazione)	€ 2.000
Verifica di assoggettabilità a VAS	€ 500
Riduzioni oneri	a) In caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta una procedura di consultazione con l'autorità competente di cui al titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2008, dagli oneri istruttori è scomputata una somma pari a quanto già versato. b) In caso di piano o programma assoggettato a VAS a seguito di verifica di assoggettabilità, dagli oneri istruttori è scomputata una somma pari a quanto già versato. c) Gli oneri istruttori sono ridotti del 50 per cento per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti e siti che hanno ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n.781/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE e sono ridotte del 20 per cento in caso di certificazione ambientale ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001.

Tipologia procedimento		Importo Oneri
VIA	Definizione dei contenuti dello SIA (Scoping)	€ 500
	Verifica di assoggettabilità a VIA	0,1‰ fino a € 50 milioni 0,01‰ per la parte eccedente € 50 milioni <i>importo minimo: 500 €</i> <i>importo massimo: 10.000 €</i>
	VIA	0,2‰ fino a € 50 milioni 0,02‰ per la parte eccedente € 50 milioni <i>importo minimo: 2.000 €</i>
VAS	Verifica di assoggettabilità a VAS	€ 500
	VAS	€ 2.000

# Confronto con Stato/altre Regioni

		REGIONE PIEMONTE	STATO	REGIONI				
				LOMBARDIA	VENETO	LIGURIA	EMILIA ROMAGNA	CAMPANIA
<b>Riferimento Normativo</b>		<b>L.R. 13/2023 All. C</b>	Regolamento interministeriale 25 ottobre 2016, n. 245	L.R. 5/2010 Regolamento Regionale 25 marzo 2020, n. 2	L.r. 18 febbraio 2016, n. 4D.G.R. 29 giugno 2016, n. 1021	L.r. 27 dicembre 2011, n. 37 Regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 5	L.r. n. 4/2018D.G.R. 22 luglio 2019, n. 1226	D.G.R. 06 dicembre 2016, n. 686
Procedure	Definizione dei contenuti dello SIA (Scoping)	<b>€ 500</b>	--	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0,5‰ fino a 1 mln</b> (importo min 500 €)</li> <li>• <b>500 € + 0,25 ‰</b> (importo &gt; 1 fino a 10 mln)</li> <li>• <b>2750 € + 0,05 ‰</b> (importo &gt; 10 fino a 50 mln)</li> <li>• <b>4750 € + 0,005 ‰</b> (importo &gt; 50 mln)</li> </ul>	<b>0,25 ‰ valore opere da realizzare</b> (valore minimo: € 2.000,00)	<b>€ 300</b>	--	<b>€ 500,00 + 0,02 ‰ valore opere da realizzare</b>
	Verifica di assoggettabilità a VIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0,1‰ fino a € 50 mln</b></li> <li>• <b>0,01‰ per la parte eccedente € 50 mln</b></li> </ul> importo min: <b>500 €</b> importo max: <b>10.000 €</b>	<b>0,25 ‰ valore opere da realizzare</b> (limite max importo: 10.000,00 €)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0,5‰ fino a 1 mln</b> (importo min 500 €)</li> <li>• <b>500 € + 0,25 ‰</b> (importo &gt; 1 fino a 10 mln)</li> <li>• <b>2750 € + 0,05 ‰</b> (importo &gt; 10 fino a 50 mln)</li> <li>• <b>4750 € + 0,005 ‰</b></li> </ul>	<b>0,25 ‰ valore opere da realizzare</b> (valore minimo: € 2.000,00)	<b>0,1 ‰ valore opere da realizzare</b> (valore minimo: € 200,00)	<b>0,02 ‰ valore opere da realizzare</b> (valore minimo: € 500,00 Valore max € 10.000,00)	<b>500,00 + 0,02 ‰ valore opere da realizzare</b>
	VIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0,2‰ fino a € 50 mln</b></li> <li>• <b>0,02‰ per la parte eccedente € 50 mln</b></li> </ul> importo min: <b>2.000 €</b>	<b>0,5 ‰ valore opere da realizzare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1‰ fino a 1 mln</b> (importo min 500 €)</li> <li>• <b>1000 € + 0,5 ‰</b> (importo &gt; 1 fino a 10 mln)</li> <li>• <b>5500 € + 0,01 ‰</b> (importo &gt; 10 fino a 50 mln)</li> <li>• <b>9500 € + 0,01 ‰</b> (importo &gt; 50 mln)</li> </ul>	<b>0,5 ‰ valore opere da realizzare</b> (valore minimo di € 5.000,00)	<b>0,5 ‰ valore opere da realizzare</b> (valore minimo di 1.000,00 €)	<b>0,03 ‰ valore opere da realizzare</b> (valore minimo di 1.000,00 €)	<b>€ 500,00 + 0,04 ‰ valore opere da realizzare</b>
	Verifica di assoggettabilità a VAS	<b>€ 500</b>	<b>€ 5.000</b>	--	--	--	--	<b>€ 1.000</b>
	VAS	<b>€ 2.000</b>	<b>€ 15.000</b> <b>€ 10.000</b> (se è stata preceduta da istanza di verifica di assoggettabilità)	--	--	--	--	<b>€ 3.000</b>



# Simulazione per Verifica VIA e VIA

Confronto applicativo con tariffe statali e di altre regioni

**FOCUS** Art. 12

	Costo opere	STATO	PIEMONTE	LOMBARDIA	VENETO	LIGURIA	EMILIA ROMAGNA	CAMPANIA
Verifica di assoggettabilità a VIA	€ 1.000.000	€ 250	<b>€ 500.00</b>	€ 500	€ 2.000	€ 200	€ 500	€ 520
	€ 10.000.000	€ 2.500	<b>€ 1.000</b>	€ 2.750	€ 2.500	€ 1.000	€ 500	€ 700
	€ 15.000.000	€ 3.750	<b>€ 1.500</b>	€ 3.000	€ 3.750	€ 1.500	€ 3.000	€ 800
	€ 20.000.000	€ 5.000	<b>€ 2.000</b>	€ 3.250	€ 5.000	€ 2.000	€ 4.000	€ 900
	€ 25.000.000	€ 6.250	<b>€ 2.500</b>	€ 3.500	€ 6.250	€ 2.500	€ 5.000	€ 1.000
	€ 50.000.000	€ 10.000	<b>€ 5.000</b>	€ 4.750	€ 12.500	€ 5.000	€ 10.000	€ 1.500
	€ 100.000.000	€ 10.000	<b>€ 5.500</b>	€ 5.000	€ 25.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 2.500
	€ 550.000.000	€ 10.000	<b>€ 10.000</b>	€ 7.250	€ 137.500	€ 55.000	€ 10.000	€ 11.500
	€ 1.000.000.000	€ 10.000	<b>€ 10.000</b>	€ 9.500	€ 250.000	€ 100.000	€ 10.000	€ 20.500
VIA	€ 1.000.000	€ 500	<b>€ 2.000</b>	€ 1.000	€ 5.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 540
	€ 10.000.000	€ 5.000	<b>€ 2.000</b>	€ 5.500	€ 5.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 900
	€ 15.000.000	€ 7.500	<b>€ 3.000</b>	€ 6.000	€ 7.500	€ 7.500	€ 4.500	€ 1.100
	€ 20.000.000	€ 10.000	<b>€ 4.000</b>	€ 6.500	€ 10.000	€ 10.000	€ 6.000	€ 1.300
	€ 25.000.000	€ 12.500	<b>€ 5.000</b>	€ 7.000	€ 12.500	€ 12.500	€ 7.500	€ 1.500
	€ 50.000.000	€ 25.000	<b>€ 10.000</b>	€ 9.500	€ 25.000	€ 25.000	€ 15.000	€ 2.500
	€ 100.000.000	€ 50.000	<b>€ 11.000</b>	€ 10.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 30.000	€ 4.500
	€ 1.000.000.000	€ 500.000	<b>€ 29.000</b>	€ 19.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 300.000	€ 40.500

## Art. 13 **Disposizioni transitorie e finali**

- Fino alla definizione dei provvedimenti attuativi si applicano i **provvedimenti vigenti** all'entrata in vigore della legge;
- Fino alla definizione del provvedimento sulla definizione dell'**OTR**, e **comunque non oltre nove mesi** dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di competenza regionale e i pareri sulle procedure nazionali per la VIA, relativamente alla procedura di valutazione, sono rilasciati con **provvedimento deliberativo della Giunta regionale**
- Le disposizioni della nuova legge si applicano alle **istanze presentate successivamente** alla data di entrata in vigore della legge stessa

## Art. 14 **Abrogazioni**

“ 1. La legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) è abrogata. ”

## Art. 15 **Disposizioni finanziarie**

- Norma di carattere tecnico riguardante il bilancio regionale



**Art. 5, comma 4**

Funzionamento dell'**OTR**

**Art. 8**

Informazione al **pubblico** e **sistema informativo**

**Art. 10**

Provvedimenti ulteriori per la **semplificazione** (eventuali)

**Art. 12, comma 2**

**Oneri istruttori VIA-VAS**

**Art. 12, comma 3**

**Oneri istruttori AIA**



## Provvedimento Organo Tecnico regionale



Fino alla sua definizione, i provvedimenti di competenza regionale e i pareri sulle procedure nazionali per la VIA, relativamente alla procedura di valutazione, sono rilasciati con D.G.R. (comunque non oltre **9 mesi** dall'entrata in vigore della legge, ossia non oltre il **04.05.2024**). (art. 13, comma 2)

Fino alla definizione del nuovo provvedimento si applicano quelli **previgenti**. (art. 13, comma 1) )



Con **DGR 26-7197 del 12/07/23** è stata anticipata la modalità organizzativa regionale per i procedimenti di **VAS** in coerenza con la nuova legge

### Il Provvedimento definirà:

- la struttura e i compiti dell'**Organo Tecnico Regionale** - aggiornamento **D.G.R. n. 21 - 27037 del 12 aprile 1999**
- le modalità di espressione del **P.A.U.R.**, dei provvedimenti di **verifica di assoggettabilità a VIA** e **valutazione preliminare**
- le modalità di coordinamento dei **rapporti con il MASE** e le modalità dell'invio del contributo
- le modalità di partecipazione della Regione ai procedimenti **comunali, provinciali** e di **altre Regioni**



Ai sensi dell'**art. 5 comma 1** ed in continuità con l'art. 7 della l.r. 40/98 (abrogata), anche le altre autorità competenti (**Province, CMTO, Comuni**) svolgono le valutazioni attraverso l'**organo tecnico**, definendone le modalità organizzative secondo i rispettivi ordinamenti. Il provvedimento regionale può essere preso come **riferimento** per eventuali modifiche o nuove definizioni dei relativi provvedimenti in essere.



## Provvedimento Sistema informativo

Il Provvedimento definirà:

- i criteri per la **presentazione delle istanze telematiche** inerenti ai procedimenti di cui alla presente legge
- i criteri e le modalità tecniche al fine della **pubblicazione**



*Fino alla definizione del nuovo provvedimento si applicano i **provvedimenti vigenti** all'entrata in vigore della legge (art. 13, comma 1)*

- **Autorità Competente (Provincia, CMTO, Comune) che aderisce al nuovo servizio SCRIVANIE:**

A seguito dell'adesione\* con proprio provvedimento, recepisce il provvedimento regionale e definisce le modalità e le tempistiche per l'utilizzo del sistema; nel transitorio continua ad utilizzare le modalità vigenti per la presentazione e la gestione delle istanze

- **Autorità Competente (Provincia, CMTO, Comune) che non aderisce al nuovo servizio SCRIVANIE:**

Continua ad utilizzare le modalità vigenti per la presentazione e la gestione delle istanze

*\* i termini e le modalità amministrative e giuridiche per l'adesione al servizio sono in fase di studio*



## ***Provvedimenti ulteriori per la semplificazione***

La norma consente di definire con provvedimenti di Giunta:

- regole particolari ed ulteriori per la **semplificazione** dei procedimenti
- modalità della **consultazione** del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, compreso lo svolgimento dell'inchiesta pubblica ai sensi dell'articolo 24 bis del d.lgs. 152/2006
- regole per il **coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni** di competenza regionale e locale con le procedure di **VAS, VIA, AIA** e di **valutazione d'incidenza** di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*)

# Anticipazione di contenuti già presenti sul sito web (attualmente espressi come meri orientamenti)

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/valutazioni-ambientali>

**Ambiente e Territorio**

/ Aree tematiche / Ambiente e Territorio / Ambiente / Valutazioni ambientali

## Strumenti e indicazioni operative VIA - VAS

Ascolta ▶

I contenuti della presente sezione sono finalizzati ad esemplificare, mettere a sistema, chiarire e facilitare lo svolgimento dei procedimenti di VIA e di VAS, fermo restando che il riferimento ufficiale e formale è costituito esclusivamente dall'apparato normativo vigente.

- Nuova legge regionale n. 13/2023: tabella di corrispondenza categorie progettuali** ▼
- Nuove indicazioni operative per la redazione del Rapporto ambientale nei processi di valutazione ambientale degli strumenti urbanistici ▼
- Modello DGR per il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ▼
- Flussi Procedimenti Valutazione Ambientale ▼
- Analisi procedimenti TASK FORCE PNRR ▼

**Tabella di corrispondenza tra le categorie progettuali previste dal d.lgs.152/2006, dalla l.r. 40/1998 abrogata e dalla nuova l.r. 13/2023.**

Allegato A – Progetti sottoposti alla VIA e individuazione delle autorità competenti (articolo 3, comma 3 della l.r. 13/2023)									
Categorie progettuali d.lgs. 152/2006	Allegato d.lgs. 152/2006 corrispondente	Categorie progettuali l.r. 40/1998 abrogata	Allegato l.r. 40 corrispondente	CATEGORIE PROGETTUALI NUOVA L.R. 13/2023					
				n.	REGIONE	n.	PROVINCIA/COMTO	n.	COMUNE
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e si tratti di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo	Al. III, lett. b)	Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo e si tratti di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 100 litri al secondo	A1.1	A.b1)	Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo e si tratti di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 100 litri al secondo				
		Utilizzo di acque sotterranee, ivi comprese le acque minerali e termali, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 100 litri al secondo	A2.1			A.b3)	Utilizzo di acque sotterranee ivi comprese le acque minerali e termali, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 100 litri al secondo		
		Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo (vedi cat. A1, n. 1)	A2.2			A.b2)	Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo con esclusione dei progetti di cui alla categoria A.b1)		
c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19	Al. III, lett. C-bis)	Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività Culturali	A2.23			A.c-bis)	Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del d.lgs 152/06		
d) Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno	Al. III, lett. d)	Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose	A2.3			A.d)	Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno		
		Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno	A2.19						
e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; - per la fabbricazione di esplosivi	Al. III, lett. e)	Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (**); - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (**); - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (**); - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; - per la fabbricazione di esplosivi.	A2.24			A.e)	Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs 152/2006) - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs 152/2006) - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs 152/2006) - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; - per la fabbricazione di esplosivi		
f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 tonnellate di materie prime lavorate	Al. III, lett. f)	Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 tonnellate di materie prime lavorate	A2.11			A.f)	Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 tonnellate di materie prime lavorate		
g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 tonnellate di materie prime lavorate	Al. III, lett. g)	Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 tonnellate di materie prime lavorate	A2.12			A.g)	Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 tonnellate di materie prime lavorate		
h) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno	Al. III, lett. i)	Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno	A2.4			A.i)	Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno		
m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Al. III, lett. m)	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	A2.5			A.m)	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Al. III, lett. n)	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	A2.6			A.n)	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o riciclaggio preliminari, con deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	Al. III, lett. o)	Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o riciclaggio preliminari, con deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	A2.7			A.o)	Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o riciclaggio preliminari, con deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)		

# Anticipazione di contenuti già presenti sul sito web (attualmente espressi come meri orientamenti)

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/valutazioni-ambientali>

**Ambiente e Territorio**

Home / Aree tematiche / Ambiente e Territorio / Ambiente / Valutazioni ambientali

## Strumenti e indicazioni operative VIA - VAS

Ascolta

I contenuti della presente sezione sono finalizzati ad esemplificare, mettere a sistema, chiarire e facilitare lo svolgimento dei procedimenti di VIA e di VAS, fermo restando che il riferimento ufficiale e formale è costituito esclusivamente dall'apparato normativo vigente.

- Nuova legge regionale n. 13/2023: tabella di corrispondenza categorie progettuali
- Nuove indicazioni operative per la redazione del Rapporto ambientale nei processi di valutazione ambientale degli strumenti urbanistici
- Modello DGR per il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)
- Flussi Procedimenti Valutazione Ambientale**
- Analisi procedimenti TASK FORCE PNRR

### Flussi Procedimenti Valutazione Ambientale

I presenti diagrammi sono da considerarsi come uno sforzo fatto da Regione Piemonte per rappresentare in modo sintetico i procedimenti di valutazione ambientale, alla luce anche delle recenti modifiche normative.

**VIA**

- Verifica
  - Flusso verifica VIA
  - Flusso verifica VIA Descrizione
- Valutazione
  - Flusso PAUR
  - Flusso PAUR Descrizione

**VAS**

- Verifica
  - Flusso verifica VAS
  - Flusso verifica VAS Descrizione
- Valutazione
  - Flusso VAS
  - Flusso VAS Descrizione

**Flussi integrati**

- PAUR Integrato
  - Flusso PAUR integrato
  - Flusso PAUR integrato Descrizione
- VAS + VARIANTE
  - Flusso Variante semplificata
  - Flusso Variante semplificata Descrizione

# FOCUS Art. 10

## Anticipazione di contenuti già presenti sul sito web (attualmente espressi come meri orientamenti)

### Valutazione

Flusso PAUR

Flusso PAUR Descrizione


### Fasi

Per facilitare la lettura il flusso è stato suddiviso in fasi; per ogni fase è indicata la tempistica "standard" e gli eventuali tempi aggiuntivi.

**Fase 0: Presentazione Istanza**  
comma 1, art. 27bis del d.lgs 152/06  
 Il proponente invia l'istanza allegando la documentazione prevista dalle normative di settore. Tale documentazione comprende tra gli altri: gli elaborati progettuali, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e l'avviso al pubblico; i tempi del procedimento si calcolano dalla data di protocollazione dell'istanza; in tale fase l'Autorità Competente verifica la procedibilità;

**Fase 1: Verifica di procedibilità e consultazione preliminare**  
comma 2-3, art. 27bis del d.lgs 152/06  
 Entro **10 giorni** dalla ricezione dell'istanza, l' Autorità Competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo, pubblica sul sito internet istituzionale la documentazione e comunica l'avvenuta pubblicazione ai Soggetti con competenza ambientale.  
 L' Autorità Competente e i Soggetti con Competenza Ambientale dispongono di **30 giorni** dalla data di pubblicazione per verificare la completezza della documentazione e, se ritengono, possono richiedere integrazioni/chiarimenti anche per il rilascio dei titoli abilitativi assegnando al Proponente un termine perentorio non superiore a **30 giorni**. La mancata risposta del Proponente comporterà l'archiviazione dell'istanza;

**Fase 2: Consultazione Pubbico**  
comma 4, art. 27bis del d.lgs 152/06  
 L' Autorità Competente rende visibile l'Avviso al Pubblico sul sito internet istituzionale (redatto dal proponente ma oscurato al momento della pubblicazione dei documenti); da questa data decorrono **30 giorni** incompressibili per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico interessato;



Il procedimento esplica la pubblica utilità, utilità e ordine, variando gli strumenti autorizzativi secondo procedimenti all'origine.



## Provvedimento Oneri istruttori VIA-VAS



Tempistica: **Entro 12 mesi** dall'entrata in vigore della L.R. 13/2023

*(fino alla definizione del nuovo provvedimento si applica quanto previgente (art. 13, comma 1))*

Le autorità competenti (Regione, Province/CMTO, Comuni):

- recepiscono gli oneri istruttori VIA-VAS già definiti nell'allegato C della legge
- definiscono le **modalità di pagamento** (PiemontePay/PagoPA)
- stabiliscono la **documentazione tecnica ed amministrativa** per la determinazione del valore complessivo delle opere da realizzare ai fini del **calcolo degli oneri**, secondo i criteri definiti nell'allegato C della legge , in coerenza con quanto verrà indicato nel relativo provvedimento regionale
- definiscono la **data** di entrata in vigore di tali oneri per le nuove istanze



Il nuovo sistema **SCRIVA** per la presentazione on-line delle istanze prevede la funzione per il **pagamento** degli oneri **contestualmente** alla presentazione dell'istanza



## Provvedimento Oneri istruttori AIA

“ 3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento deliberativo, disciplina gli oneri istruttori in materia di AIA di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 marzo 2017 n. 58 (Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al titolo III bis della parte seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 bis); fino alla definizione di tale provvedimento si applicano le relative disposizioni stabilite dalle autorità competenti.

”

Il Provvedimento definirà:

- il **recepimento delle tariffe** di cui al D.M. 6 marzo 2017 n. 58
- fino alla definizione di tale provvedimento si applicano le **relative disposizioni** stabilite dalle autorità competenti (D.G.R. 85-10404 del 22 dicembre 2008, di recepimento del D.M. 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” )



Sono in corso incontri tecnici tra Regione, Province/CMTO per la definizione di una **proposta di provvedimento**



## **Task force Esperti PNRR**

### *Assistenza tecnica PNRR Piemonte (AT119):*

- Nuovo Sistema informativo **SCRIVA VIA** per l'informazione al pubblico e la presentazione delle istanze in fase di definizione (art. 8 l.r.13/2023), nel rispetto della vigente normativa in materia di **trasparenza amministrativa, riservatezza dei dati e tutela del segreto industriale**
- **Semplificazioni e integrazioni** procedurali tra VIA e altri procedimenti amministrativi (art. 10 l.r. 13/2023)
- **Oneri istruttori** (art. 12 l.r. n. 13/2023)
- **Sanzioni** (art. 11 l.r. n. 13/2023)

### *Settore regionale:*

### ***XST032 - PNRR 1000 Esperti - Attuazione del Piano Territoriale per il supporto alla Regione ed agli Enti Locali nella gestione delle procedure complesse***

**Responsabile:** *Dott.ssa Paola Ferrario*

**Task force:** *Avv. Domenico Nolè*  
*Ing. Sara Asunis*  
*Ing. Daniele Logozzo*

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

## *Approfondimenti*

- Sezione Web "**Nuova legge regionale sulle valutazioni ambientali**"  
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/nuova-legge-regionale-sulle-valutazioni-ambientali>
- **Comunicato del 26.07.2023 di Matteo Marnati**, assessore con delega all'Ambiente contenente indicazioni operative sulla nuova legge  
[https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2023-07/Comunicato%20lr13\\_2023.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2023-07/Comunicato%20lr13_2023.pdf)

*Per eventuali richieste contattare il Settore regionale A1605B Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate:*

- **mail:** [valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it](mailto:valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it)
- **Tel. :** 011.4321410